

Art. 113

1. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la **tutela giurisdizionale dei diritti**¹ e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

¹ Si vedano anche gli artt. 28 e 54